

IN CONSULTAZIONE FINO AL 23 DICEMBRE 2016 - 21 DICEMBRE 2016 ORE 06:00

Compro-oro verso una disciplina organica

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"
Cesare Placanica - Dottore commercialista e revisore contabile di Loconte & Partners*

Cambia la disciplina dei compro oro; il Dipartimento del Tesoro, infatti, ha posto in pubblica consultazione lo schema di decreto recante la disciplina organica del settore dei compro oro, che prevede nuove regole e nuovi adempimenti sia di carattere operativo, inerenti la gestione dell'attività, sia di carattere obbligatorio, come la segnalazione di operazioni sospette alla UIF o l'iscrizione al registro OAM, in cui confluiranno tutti gli operatori del settore aurifero. Con la finalità di prevenire il riciclaggio di beni e risorse di dubbia provenienza.

In attuazione dell'art. 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170/2016 - legge di delegazione europea 2015, il Dipartimento del Tesoro ha posto **in consultazione fino al 23 dicembre 2016** lo schema di decreto legislativo recante la disciplina organica del settore dei **compro oro**.

Con il decreto vengono dettate precise disposizioni per l'attività dei compro oro, obblighi che gli operatori devono rispettare per evitare che il mercato di riferimento venga utilizzato per finalità illegali, come il riciclaggio di beni e per garantire la tracciabilità delle operazioni, adempimenti amministrativi e procedurali, obblighi di segnalazione, un apposito sistema sanzionatorio per le inadempienze e le irregolarità.

Leggi anche Compro oro: consultazione pubblica sullo schema di decreto

Registro nazionale

All'art. 3 il testo del decreto prevede che l'attività di compro oro venga esercitata dagli operatori iscritti nel **Registro nazionale istituito presso l'OAM** (Organismo degli agenti in attività finanziarie e dei mediatori creditizi).

L'**iscrizione al Registro**, che dovrà avvenire presentando un'**istanza** solo con canali telematici e solo in formato elettronico, è subordinata al possesso della licenza rilasciata dalle Questure territorialmente competenti per l'esercizio del commercio degli oggetti preziosi *ex art. 127 del R.D. n. 773/1931*.

L'istanza dovrà contenere i dati dell'impresa e i dati anagrafici del rappresentante legale e del preposto, la sede operativa e gli estremi della licenza.

Dopo accurata verifica della documentazione presentata e appurato il **versamento del contributo** determinato dall'art. 3, comma 4, lettera e), l'OAM dispone l'iscrizione dell'operatore nell'apposito

registro, assegnandogli un **codice identificativo univoco**.

Obblighi di identificazione

Il decreto prevede l'obbligo per gli operatori, prima di porre in essere qualsiasi tipo di attività, di **identificare il cliente** nel rispetto delle norme del decreto antiriciclaggio e di accettare per le operazioni pari o superiori a 1.000 euro solo **modalità di pagamento tracciabili** che consentano la univoca riconducibilità al disponente. Resta pertanto escluso per le operazioni di tale importo il pagamento in contanti, vigendo l'obbligo della tracciabilità della transazione anche se l'acquisto o la vendita del prezioso avviene con più operazioni frazionate.

Conto corrente dedicato

È previsto inoltre per l'operatore, l'utilizzo di un **conto corrente**, bancario o postale, **dedicato** alle sole transazioni finanziarie inerenti le **operazioni di compro oro**. Pertanto i vari operatori del settore come le gioiellerie, i rivenditori di preziosi usati e/od operatori professionali in oro che dovessero acquistare gioielleria usata da privati, oltre all'ordinario conto corrente detenuto, relativo all'attività principale, dovranno dotarsi di un conto corrente specifico.

Di non minor rilevanza è l'obbligatorietà di alcune formalità che gli operatori dovranno esperire nell'**acquisto dei preziosi usati** da clientela privata. Infatti vige l'obbligo per ogni operazione di compilare una scheda nella quale identificare il cliente, far menzione del prezzo e della modalità di pagamento utilizzato, descrivere la natura e le particolarità del prezioso usato oltre ad allegare la fotografia in formato digitale di quest'ultimo. Andrà indicato anche il nome del cliente o altro operatore compro oro a cui successivamente l'oggetto è stato ceduto e rilasciata una ricevuta al cliente di tutte le informazioni acquisite, compresa l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato.

Nel rispetto delle norme del Codice della Privacy tutta questa documentazione andrà archiviata.

Segnalazione delle operazioni sospette

Un ulteriore obbligo è previsto dall'art. 7 del decreto, in quanto gli operatori saranno tenuti alla **segnalazione delle operazioni sospette (SOS)** in osservanza del decreto antiriciclaggio, sulla base di specifici indicatori di anomalia di settore che la UIF (unità di informazione finanziaria per l'Italia istituita presso la Banca d'Italia) adotterà.

Regime sanzionatorio

La mancata osservanza degli obblighi sopra descritti verrà punita con sanzioni amministrative o la reclusione a seconda della inadempienza commessa, in particolare:

- 1) una multa da 2.000 a 10.000 euro e la reclusione da sei mesi a quattro anni per l'**esercizio abusivo** dell'attività di compro oro senza iscrizione al Registro nazionale;
- 2) una sanzione di 1.500 euro per la **mancata comunicazione all'OAM**;

3) una sanzione da 1.000 a 10.000 euro per l'**omessa identificazione del cliente**;

4) una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per l'**omessa segnalazione di operazione sospetta**.

Al fine di garantire che tutti gli operatori del settore aurifero vengano gestiti dal medesimo organo OAM, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto anche l'**Albo degli operatori professionali in oro** (art. 1, comma 3, legge n. 7/2000), sarà trasferito presso l'OAM da parte della Banca d'Italia.



Copyright © - Riproduzione riservata